



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VINCOLO DEL GIUDICATO PENALE ASSOLUTARIO NEL
PROCESSO TRIBUTARIO: QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE**

Ordinanza 10/03/2025, n. 64 - Corte di giustizia tributaria di II grado del
Piemonte, sezione III

Composizione

Alberto Puccinelli, Presidente

Cristiano Baldi, Relatore

Prospero Cascini, Giudice

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 001 IN GENERE

Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull'art.
21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n.
87/2024

Reato tributario - Assoluzione penale – Giudicato - Processo tributario – Effetti
vincolanti – Diritto di difesa - Lesione – Questione di legittimità costituzionale
– Non manifesta infondatezza



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Non è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-*bis* d.lgs. n. 74/2000, il quale, a determinate condizioni, attribuisce effetto vincolante nel processo tributario al giudicato assolutorio penale precludendo al giudice tributario di rivalutare gli stessi fatti materiali, stante l'irragionevole compressione del diritto di difesa dell'amministrazione finanziaria, rimasta estranea al processo penale, indipendente dalla facoltà ad essa riservata di costituirsi parte civile.

Rif. normativi

art. 21-*bis* D.lgs. n. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87/2024

Conformità

Anno pubb.

2025